

DEDUZIONI IRAP 2018

TABELLA DELLE DEDUZIONI		
REGIONE	Cod	DEDUZIONE
Provincia di Trento	1	L'articolo 12, comma 9 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, introdotto dall'articolo 33 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 16, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2013, riconosce ai soggetti passivi che impiegano personale assunto ai sensi della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (personale del c.d. "Progettone") la deduzione dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il predetto personale. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile sulla base imponibile IRAP ai sensi della normativa statale e provinciale vigente.
	2	L'articolo 1, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi, la deduzione dalla base imponibile dell'Irap di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con delibera di Giunta provinciale 24 marzo 2017, n. 453.
	3	L'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per i tre successivi una deduzione dalla base imponibile dell'Irap per i soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, impiegati nel territorio provinciale. La deduzione è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel

	<p>periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:</p> <p>a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;</p> <p>b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.</p> <p>Le deduzioni sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale.</p> <p>La somma delle deduzioni non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.</p> <p>I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stati stabiliti con delibera di Giunta provinciale 21 luglio 2017, n. 1123.</p>
--	--

DETRAZIONI IRAP 2018

TABELLA DELLE DETRAZIONI		
REGIONE	Cod	DETRAZIONE
Provincia di Trento	1	<p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e per i quattro successivi, l'articolo 1, commi 13 e 14, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 riconosce una detrazione dell'IRAP pari al 50 per cento dell'importo dei contributi versati nel corrispondente periodo d'imposta al fondo territoriale di solidarietà costituito ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Se non è possibile beneficiare, in tutto o in parte, della predetta detrazione, per incapienza dell'imposta dovuta alla Provincia nel periodo d'imposta in cui è stato effettuato il versamento dei contributi al fondo, la quota eccedente può essere detratta nel periodo d'imposta successivo.</p> <p>I criteri attuativi sono stabiliti dalla delibera di Giunta provinciale n. 2554 del 29/12/2016, come modificata dalla delibera di Giunta provinciale n. 456 del 24/03/2017.</p>
		L'articolo 1, comma 14 bis, della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 prevede, per i tre periodi d'imposta successivi a quello

	<p>2 in corso al 31 dicembre 2017, per soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997 che sono soci o consorziati di cooperative o di consorzi che non svolgono attività di commercializzazione, aventi sede operativa nel territorio provinciale e costituiti con lo scopo di promuovere l'internazionalizzazione delle imprese o lo sviluppo del porfido attraverso il miglioramento della qualità del prodotto e delle sue lavorazioni, una detrazione IRAP dovuta alla Provincia pari al 35 per cento dell'importo dei finanziamenti, non configurabili quali corrispettivi per l'erogazione di servizi o prestazioni, erogati in favore dei predetti consorzi o cooperative.</p> <p>La predetta detrazione è concessa nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).</p> <p>I criteri attuativi della predetta agevolazione sono stabiliti con deliberazione di Giunta provinciale 28 settembre 2018, n. 1751.</p>
--	---